

Informativa Studio Fantinello Carlo

N. 5 del 21.01.2022

Bonus investimenti in beni strumentali

Gentile Cliente,

Con la stesura del presente documento intendiamo aggiornarLa sul credito d'imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, normativa applicata dal 2020 e che è stata prorogata con caratteristiche differenti.

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Disposizione generale

Il credito d'imposta (cd. bonus investimenti in beni strumentali nuovi) è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020.

Soggetti esclusi dall'agevolazione

I soggetti esclusi dall'agevolazione sono:

- **imprese sottoposte a**, o aventi in corso un procedimento per la dichiarazione di, **procedure concorsuali aventi finalità liquidatoria** quali a titolo esemplificativo la liquidazione volontaria, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo senza continuità aziendale;
- **imprese destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'**articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001**.

Requisiti soggettivi ed oggettivi

Requisiti che i soggetti devono avere ai fini dell'accesso all'agevolazione:

- **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore;
- **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.**

L'agevolazione è riservata alle imprese che effettuano investimenti in **beni strumentali NUOVI**, anche tramite contratti di leasing.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, esclusi:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all'articolo 164 - pdf, comma 1, Tuir
- i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 - pdf stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
- i fabbricati e le costruzioni
- i beni elencati nell'allegato 3 della legge 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Cessione del bene

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

4

Utilizzo del credito e aliquote

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Se non utilizzato totalmente il credito può essere compensato negli anni successivi.

| Anno | Beni generici | Beni materiali 4.0 Tabella A | Beni imm. 4.0 Tabella B |
|------|---------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2020 | 6% | 40% | 15% |
| 2021 | 10% | 50% | 20% |
| 2022 | 10% | 40% | 20% |

Anno 2020: l'utilizzo del credito avviene in 5 quote annuali a partire dall'anno successivo all'entrata in funzione del bene o dall'anno successivo all'interconnessione nel caso di bene industria 4.0.

Dal 2021: l'utilizzo del credito avviene in 3 quote annuali a partire dall'anno di entrata in funzione del bene o dall'anno di interconnessione nel caso di bene industria 4.0. Nel caso del credito su investimenti in beni ordinari l'utilizzo può essere fatto in un'unica soluzione (scelta dell'azienda).

Dicitura in fattura

ACQUISTI ANNO 2020 DICITURA GENERICA: *“Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.*

DICITURA SPECIFICA:

1. *Bene generico: “Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 188, Legge 160 del 27.12.2019”.*
2. *Bene materiale Industria 4.0: “Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 189, Legge 160 del 27.12.2019”. Beni compresi nell'Allegato A L. 232/16, Industria 4.0*
3. *Bene immateriale Industria 4.0: “Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 190, Legge 160 del 27.12.2019”. Beni compresi nell'Allegato B L. 232/16, Industria 4.0*

ACQUISTI ANNO 2021 DICITURA GENERICA: “*Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051-1065, Legge 178 del 30.12.2020*”.

Comprende tutti i commi dal 1051 al 1065. A giustificare poi la tipologia di bene agevolabile è l’appartenenza alla tabella A per i beni materiali 4.0 o alla tabella B per i beni immateriali 4.0.

DICITURA SPECIFICA:

1. Bene generico: “**Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054 e 1055, Legge 178 del 30.12.2020**” riguarda i beni agevolabili ex superammortamento
2. Bene materiale industria 4.0: “**Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1056 e 1057, Legge 178 del 30.12.2020. Beni compresi nell’Allegato A L. 232/16, Industria 4.0**”
3. Bene immateriale industria 4.0 “**Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, comma 1058, Legge 178 del 30.12.2020. Beni compresi nell’Allegato B L. 232/16, Industria 4.0**”.

ACQUISTI ANNO 2022: *L’articolo 1, comma 44, Legge 234 del 30.12.2021*” ha modificato i commi relativi al bonus investimenti relativi all’articolo 1, commi 1051-1065, Legge 178 del 30.12.2020.

DICITURA GENERICA: “**Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, comma 44, Legge 234 del 30.12.2021 e precedenti**”. Aggiungendo il riferimento ai **beni 4.0 Tabella A o B** quando sussistono questi casi.

Fascicolo documentale da predisporre

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della normativa agevolativa.

Nel caso in cui sulle fatture non sia stata inserita l’apposita dicitura è necessario andare specificatamente a sistemare i documenti.

Sistemazione: si stampano tutte le fatture elettroniche di acquisto dei beni e si appone la scritta indelebile (oppure il timbro).

Nel caso di leasing, si stampano tutte le fatture emesse dalla società di leasing per il contratto agevolato e si appone la scritta indelebile (oppure il timbro).

Richiedere alla società di leasing per quel bene oggetto di agevolazione l'integrazione della dicitura nel contratto e l'apposizione della dicitura per tutte le fatture future emesse.

Fascicolo documentale:

- copia fatture cartacee con apposizione dicitura con timbro;
- copia del contratto di leasing (nel caso di tale tipologia di acquisto).

Esclusivamente per i beni Industria 4.0

In relazione agli investimenti industria 4.0, (beni di cui agli Allegati A e B della Legge 232/2016), le imprese sono inoltre tenute a produrre, con data certa entro la fine dell'anno, una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Va fatta un'apposita comunicazione al MISE entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi a cui il credito fa riferimento.

Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

STUDIO FANTINELLO CARLO